

20023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SECONDA

TRIBUNALE DI ROMA

20023 Sentenza

N 2718 Cronologico

16/15/10 Rep

7-10-10

In composizione monocratica in persona del giudice dr. Eugenio Gatta ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 61029 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2004, posta in deliberazione all'udienza del 25 maggio 2010 e vertente

T R A

in proprio e nella loro qualità di esercenti la patria potestà genitoriale e la legale rappresentanza per la minore elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico n. 168 presso lo studio dell'Avv. Luca Tntalo che li rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORI**E**

Ministero dell'Istruzione, già Ministero Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro pro tempore e per la Direzione Didattica -, in persona del Dirigente scolastico, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici sono *ope legis* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

CONVENUTO**NONCHE'**

Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Genova, Via Fieschi n. 3/9

CONVENUTO - CONTUMACE**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 maggio 2010 erano presenti i procuratori delle parti che concludevano come da verbale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe esponevano che in data 7 dicembre 2001, la loro figlia minore -, all'epoca di anni otto, alunna

TRIBUNALE DI ROMA

REGISTRAZIONE

A DEBITO

presso la Scuola Elementare San Martino (VT), durante un'ora di lezione riceveva un forte colpo dal banco di scuola che era stato sospinto da un compagno riportando la frattura della falange – unghiate al quinto dito della mano sinistra, con avulsione dell'unghia come risulta dal certificato del Pronto Soccorso in atti.

Il Dirigente scolastico provvedeva a redigere relazione informativa in data 10.12.01 confermando le circostanze dell'occorso, trasmettendo in data 11.12.01 modulo di denuncia sinistro all'INAIL ed in data 12.11.01 comunicazione fax all'Agenzia Domina Servizi Assicurativi s.r.l., inviando in data 19.02.04 copia della denuncia anche a "Il FARO" Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. allegando la documentazione inerente l'infortunio.

Successivamente il procuratore degli attori inviava lettera di richiesta risarcimento danni presso il FARO Assicurazioni, che riscontrava deducendo la non indennizzabilità dell'infortunio per non corretta interruzione dei termini prescrizionali ex art 2952 cod. civ.

Si costituivano le Amministrazioni convenute eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico, precisando al riguardo che il personale didattico, in relazione all'operato del quale gli attori intendevano far valere la responsabilità organica, si trovava in rapporto di dipendenza con il Ministero dell'Istruzione e non con il singolo Istituto.

Nel merito il Ministero dell'Istruzione contestava la fondatezza della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto, ritenendo inapplicabile il disposto di cui all'art 2048 del cod. civ., attesa l'imprevedibilità dell'occorso e non essendo ravvisabile alcun elemento di colpa in capo al personale didattico.

In subordine avendo l'Amministrazione scolastica stipulato tramite la "Domina" Servizi Assicurativi una polizza per la responsabilità civile con il Faro Assicurazioni, faceva istanza di spostamento della prima udienza, per provvedere alla chiamata in causa del predetto istituto assicurativo al fine di esserne manlevato.

Il Faro – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni non si costituiva ed all'udienza del 14 giugno 2005 ne veniva dichiarata la contumacia.

Stante la natura documentale della causa, non veniva svolta attività istruttoria ad eccezione della CTU medica, disposta dal precedente giudicante Dott. Olivieri, che successivamente veniva sostituito con provvedimento del 5.03.08 dall'odierno giudice.

Esaminata la documentazione agli atti, venivano quindi precisate le conclusioni ed assegnati i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e repliche.



Motivi della decisione

Occorre premettere che nel giudizio in esame, il titolo di responsabilità fatta valere è senz'altro quello extracontrattuale (secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. sez. un. 27.6.02, n. 9346, in Foro italiano, 2002, I, 2635, infatti, l'azione risarcitoria è fondata sul rapporto contrattuale – instaurato "di fatto" tra scuola e genitori dell'allievo all'atto dell'iscrizione – quando si tratta di danno provocato dall'alunno a sé stesso, atteso che viene fatto valere l'inadempimento all'obbligazione, assunta dall'istituto scolastico, di vigilare sull'incolumità e sulla sicurezza dell'allievo mentre fruisce della prestazione scolastica in ogni sua espressione; ha invece natura aquiliana quando il danno sia stato provocato da alunno ad altro alunno, perché in tal caso l'azione è fondata sulla violazione dell'art. 2048 c.c.);

E' da ricordare che l'articolo 2048 del codice civile (secondo cui i precettori e gli insegnanti "sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ... nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza" e sono liberati dalla responsabilità "...soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto") pone, com'è noto, una presunzione di responsabilità che può essere superata soltanto con la dimostrazione (che spetta al convenuto) di aver esercitato la sorveglianza con una diligenza diretta ad impedire il fatto.

Poiché la colpa dell'insegnante risiede nella omessa adozione di cautele per impedire un evento dannoso prevedibile ed evitabile, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha – da tempo – individuato l'obbligo che incombe sugli insegnanti qualificandolo come "sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere", con la conseguenza che, "...ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze" (sez. III, 22 gennaio 1990, n. 318) precisando, peraltro, che il dovere di vigilanza si atteggia "...in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni" (di modo che solo con l'avvicinamento dei giovani alla maggiore età non è più richiesta una continua attenzione dell'insegnante, "purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi – Cass 23 giugno 1993, n. 6937).

E', comunque, da rilevare come la struttura scolastica sia tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire la sicurezza degli alunni.

Ciò, premesso, le circostanze dell'infortunio possono ritenersi acclarate, in ragione della relazione informativa del 10.12.01 redatta dal Dirigente scolastico.



potendosi ritenere che la responsabilità dell'evento sia da ascrivere alla omissione del dovere di vigilanza incombente sull'insegnante preposto, che durante l'espletamento dell'attività didattica non ha svolto quella sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere con la diligenza diretta ad impedire il fatto, né rinvenendosi una qualificazione del fatto come accidentale e pertanto imprevedibile ed evitabile, (cfr. sulla interdipendenza delle due qualificazioni del fatto: Corte cass. III sez. 18.4.2001 n. 5668) rilevandosi peraltro che il Ministero convenuto nulla ha provato in merito.

Deve, pertanto, ritenersi provata la responsabilità del convenuto Ministero.

Quanto all'ammontare dei danni fisici deve aversi riguardo a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 26972 del 11.11.2008 in ordine all'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale. In tale categoria devono comprendersi sia la sofferenza soggettiva morale in sé considerata (il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti) sia il danno biologico, nel quale rientrano le degenerazioni patologiche della sofferenza. I pregiudizi di tipo esistenziale, afferenti agli aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono quindi costituire soltanto "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, altrimenti dandosi luogo a duplicazioni.

Le Sezioni unite hanno anche affermato che per liquidare il danno biologico – "del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente" – il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà "procedere ad adeguata personalizzazione" della liquidazione, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, e non dovrà invece attribuire congiuntamente il danno biologico e il danno morale, liquidando il secondo in percentuale del primo.

Hanno ancora affermato le Sezioni Unite che il danno non patrimoniale costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.

Nel procedere alla liquidazione del danno si può quindi fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze della CTU che appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti nonché da una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile rispecchiando, peraltro, la documentazione medica in atti.

Le risultanze del CTU possono, quindi, essere tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.



Secondo le tabelle in uso presso questo tribunale aggiornate al 2010, la somma da corrispondere ai Sigg.ri () in proprio e nella loro qualità di esercenti la patria potestà genitoriale e la legale rappresentanza per la minore

a titolo di ristoro del danno derivante da invalidità permanente, ammonta a € **3.569,34** calcolata, con progressione geometrica in funzione del grado di invalidità accertato (3%), ed in misura proporzionalmente decrescente con l'aumento dell'età (8 anni al tempo in cui si è verificato l'evento generatore del danno). A titolo di danno biologico da invalidità temporanea assoluta (35 giorni) deve liquidarsi la somma di € **2.520,00**, oltre ad € **116,24** per spese mediche documentate

In relazione alla componente del danno non patrimoniale costituita dalla sofferenza soggettiva morale – categoria in cui ricondurre il danno “morale” ed “esistenziale”, il cui risarcimento è stato richiesto dall'attore – si osserva che non è stato allegato alcun elemento da cui desumere la verifica del danno di tale natura, né tantomeno fornita alcuna prova di esso, nulla, pertanto, può essere riconosciuto a tale titolo.

Sulla somma complessivamente determinata pari ad € **6.205,58** è dovuto inoltre alla parte attrice il risarcimento derivante dal maggior danno subito per il ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento.

La prova del danno maggiore, secondo l'orientamento assunto in materia dal S.C., può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta, ultima ipotesi, com'è noto, “... gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (Cass. sez. un. 17 febbraio 1995, n. 1712)

Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass SU n.1712/'95) in euro **1.569,44** utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto illecito (ricavato in base all'indice medio Istat del costo della vita anno 2001 mese di dicembre) ed applicando, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, detratta dalla capitalizzazione di tale importo la rivalutazione monetaria, per un

complessivo ammontare pari ad € 7.775,02 su cui decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Tenuta all'effettiva corresponsione della predetta somma, per conto del Ministero convenuto è il Faro – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., a ciò tenuta ai sensi dell'art. 1917 c.c. ed in forza della polizza di responsabilità civile verso terzi.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

a)- condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, a corrispondere ai Sigg.ri () in proprio e nella loro qualità di esercenti la patria potestà genitoriale e la legale rappresentanza per la minore () la somma di € () oltre interessi legali ()

b)- pone definitivamente a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona come sopra, le spese di CTU, già liquidate con separato dispositivo,

c)- condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona come sopra, al pagamento delle spese di lite, che liquida in () per diritti e () per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

d) condanna il Faro – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. a rivalere il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca delle somme che lo stesso dovrà corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento danni ed in dipendenza dei precedenti capi della sentenza, ai sensi dell'art. 1917 c.c. ed in forza della polizza di responsabilità civile verso terzi;

e) condanna il Faro – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che liquida in euro () per competenze ed euro () per onorari, oltre le spese prenotate a debito e quanto altro previsto dalla legge.

Così deciso in Roma il 11 ottobre 2010

IL GIUDICE

(Eugenio Gatta)

IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonio Lai

Depositato in Cancelleria

Roma, li. 12.11.2010

IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonio Lai

PERVENUTO AL REPERTORIO

14 OTT. 2010

